

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore

2) Dr. Michele Campanale - Consigliere

3) Dr. Claudia Calabrese - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 146 del ruolo generale anno 2019,
riservata per la decisione all'udienza del 3.11.2021

tra

Zeni avv. Mariano, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Giancarlo Feline,
giusta mandato allegato all'atto di appello

Appellante

e

Arbitrato in Italia





C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento spa, rappresentata e difesa dagli avv Ignazio Lagrotta e Fabio Tagliente, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione

Appellata

Nonché

Consorzio Bonifica Stornara e Tara, rappresentato e difeso dall'avv Luigi Nilo giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione

Appellato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Gli avv. Zeni e Fellingine per l'appellante hanno chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata, il finale rigetto delle opposizioni al DI n. 1319/2009 proposte rispettivamente dalla C.C.C. spa e dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con vittoria di spese del doppio grado ovvero, in subordine, almeno compensazione delle stesse .


Gli avv. Lagrotta e Tagliente per l'appellata CCC spa hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado .

L'avv Nilo per l'appellato Consorzio ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione datata 10.4.2019, l'avv Mariano Zeni interponeva appello avverso la sentenza n. 36/2019, emessa il 9.1.2019 dal Tribunale di Taranto, che aveva accolto con il favore delle spese le opposizioni proposte dalla CCC spa e dal Consorzio Stornara e Tara avverso il DI n. 1319/2009, emesso nei loro confronti per E 41.310,00 in relazione ai compensi reclamati dal menzionato legale quale arbitro .





Nell'atto di appello si ripropongono le difese già svolte in primo grado, lamentando che il Giudice di primo grado abbia erroneamente accolto l'opposizione a DI, denegando il diritto dell'arbitro a percepire il giusto compenso per l'attività espletata .

Gli appellati si costituivano anche in questa fase, chiedendo il rigetto del gravame, con ulteriore vittoria di spese .

All'udienza del 3.11.2021 la causa veniva riservata a sentenza, con concessione dei termini di legge per scritti conclusivi .


L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .

Il presente giudizio ha per oggetto l'opposizione al DI n. 1319/2009, con cui l'avv Zeni ingiungeva agli odierni appellati il pagamento in solido della somma di E 41.310,00 oltre accessori in relazione all'attività di arbitro svolta in un giudizio intrapreso dalla CCC spa nei confronti del Consorzio .

Il Tribunale, nella sentenza qui appellata, ha revocato il menzionato DI, ritenendo non dovuto alcun compenso per assenza di effettiva attività espletata dal Collegio arbitrale, con ciò uniformandosi alla costante giurisprudenza della S.C. che ha sempre riconosciuto il compenso per l'attività "effettivamente" prestata dagli arbitri (cfr per tutte Cass n. 15420/2018) .

Ed invero nella specie, a fronte di un "atto di accesso al giudizio arbitrale" notificato in data 30.11.2001 dalla CCC spa al Consorzio, che subito declinava la competenza arbitrale con atto del 10.12.2001 (notificato alla controparte il 17.12.2001), esprimendo la propria preferenza per la devoluzione della controversia all' AGO, il Presidente del Tribunale, su istanza della menzionata società, nominava quale arbitro del Consorzio l'avv Zeni con decreto del 27.8.2002 .





L'avv Zeni, preso atto della nomina, compulsava in data 11.9.2002 il Consorzio per ricevere la documentazione relativa alla controversia, ma l'Ente dopo alcuni giorni gli confermava di aver declinato la competenza arbitrale .

Seguiva un lungo stallo, evidentemente dovuto all'incertezza sulla legittimità del procedimento arbitrale e sulla sua effettiva praticabilità, senza che alcuna delle parti in conflitto sollecitasse in alcun moto i due arbitri avv Loiodice e Zeni ad attivarsi per l'inizio del giudizio .


Inopinatamente e sempre senza alcun atto di impulso delle parti, a distanza di oltre cinque anni dalla nomina presidenziale dell'avv Zeni, i due arbitri "motu proprio" si riunivano in data 21.12.2007, nominando quale Presidente del Collegio arbitrale l'avv Angelo Esposito .

Nella successiva riunione del 24.12.2007 il costituito Collegio arbitrale nominava la propria segreteria, ordinava alle parti il versamento della somma di E 130.000,00 per le spese del procedimento ed assegnava alle stesse termine sino al 31.1.2008 per integrazioni e precisazioni, fissando per la discussione l'udienza del 7.4.2008 .

Sempre nella totale inattività delle parti, il Collegio arbitrale tornava a riunirsi "in solitaria" il 13.5.2008 ed in tale occasione il Presidente avv Esposito, preso atto "della comunicazione di declinatoria pervenuta dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e che la propria nomina, intervenuta in data 21.12.2007, risulterebbe ancora priva della ratifica da parte quantomeno dell'Ente declinante" dichiarava di rinunciare alla nomina; il Collegio prendeva atto e rinviava la causa all'udienza del 23.5.2008, del cui verbale non vi è traccia in atti: così terminava la breve vita della contrastata procedura arbitrale .

Ciò posto in fatto, può ben convenirsi con il Giudice di prime cure nel senso che non vi fu nella specie alcun effettivo espletamento dell'attività arbitrale, per così dire "abortita" prima ancora di





nascere, nel totale disinteresse delle parti in causa: ne consegue che nessun compenso può essere legittimamente reclamato dall'avv Zeni .

Del resto, risulta dagli atti che l'altro arbitro, l'avv Loiodice, abbia esplicitamente comunicato alla CCC spa che lo aveva nominato "che nulla è dovuto a questo Studio per la mia attività di arbitro, atteso che il Collegio arbitrale non ha svolto alcuna incombenza al di là della mera formulazione dei verbali" e non vi è nemmeno traccia di richiesta di compensi da parte dell'avv Angelo Esposito, che non a caso si era dimesso avendo ben compreso il reale significato del completo disinteresse e dell'assoluta inerzia delle parti in causa .

L'appello va quindi conclusivamente rigettato, con integrale conferma della sentenza qui appellata, anche nella parte in cui ha correttamente posto a carico del soccombente le spese del giudizio, compensandole per $\frac{1}{4}$ soltanto in riferimento alla posizione della CCC spa, la cui domanda di responsabilità aggravata ex art 96 cpc era stata disattesa .


Le spese di questa fase, liquidate come da dispositivo in base all'attività difensiva effettivamente svolta, non possono che seguire anche qui la totale soccombenza dell'appellante .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :

1. Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto n. 36/2019 ;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese della presente fase, che si liquidano per ciascuno di essi in E 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15% ;





3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento del doppio del contributo unificato .

Così deciso in Taranto in data 2.2.2022, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto

Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva

Arbitrato in Italia

